

Come correggere errori in UNICO 2013

Federico Gavioli

L'avvicinarsi della scadenza per il termine di presentazione di UNICO 2013 previsto per il 30 settembre 2013 ci consente di fare un quadro su come il contribuente può rimediare ad eventuali errori derivanti da dimenticanze o da errate interpretazioni



Va ricordato che con il D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001 è stato riformulato il comma 8, dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 ed è stato aggiunto il comma 8-bis. Tale norma prevede che le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.


Se si parla di dichiarazione correttiva vuol dire che il contribuente ha già presentato una valida dichiarazione. Inoltre, i commi 8 e 8-bis non si riferiscono alla cosiddetta "correttiva nei termini", cioè alla dichiarazione sostitutiva di una precedente, presentata comunque entro la scadenza ordinaria (in tal caso la seconda dichiarazione sostituisce la prima, anziché emendarla). Con la dichiarazione in argomento il contribuente, appunto, "corregge errori od omissioni" utilizzando un modello uguale a quello della dichiarazione emendata. Gli errori corretti possono essere colpevoli (il comma 8 apre dicendo "Salva l'applicazione delle sanzioni") oppure incolpevoli (non punibili ex art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472); possono essere testuali o extratestuali, di diritto o di fatto.

L'errore, comunque, esclude il dolo. Le omissioni, invece, possono essere state anche volute (a suo tempo). Dicendo errori od omissioni la norma contempla la condotta omissiva in termini puramente oggettivi: le mancate fatturazioni o le sottofatturazioni sono l'esempio tipico di omissioni emendabili con l'apposita dichiarazione. Non sembrano, invece, emendabili quei comportamenti antigiusuridici che non abbiano

origine da un errore o da un'omissione come per esempio, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'ipervalutazione delle rimanenze, quantunque, nella pratica, la compilazione della dichiarazione correttiva non rilevi la natura dei "vizi" rettificati.

Vediamo, pertanto, di analizzare le diverse tipologie di dichiarazioni che il contribuente interessato può utilizzare nella tabella che si riporta.

<p><u>Dichiarazione correttiva nei termini</u></p>	<p>Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".</p> 
<p><u>Integrazione della dichiarazione</u></p>	<p>Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.</p> <p>Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.</p> 

<p><u>Dichiarazione integrativa a favore</u></p>	<p>Tale casella va barrata nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso, l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso; <input type="checkbox"/> presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo. <div style="text-align: center;">  <p>The image shows a portion of a tax declaration form with various categories listed under 'TIPO DI DICHIARAZIONE'. The categories are: Redditi, Iva, Modulo RW, Quadro VO, Quadro AC, Studi di settore, Parametri, Indicatori, Correttiva nei termini, Dichiarazione integrativa a favore (circled in red with an arrow), Dichiarazione integrativa, Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98), and Eventi eccezionali.</p> </div>
<p><u>Dichiarazione integrativa</u></p>	<p>Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi; ➔ nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni. <p>Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa" è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.</p>

	<p>Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “1” quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche; • “2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; • “3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
<p><u>Dichiarazione integrativa</u> (art. 2, c. 8-ter, DPR. n. 322/98)</p>	<p>Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.</p> <p>Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.</p> <p>In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.</p> <p>La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla Tabella degli eventi eccezionali.</p> <p>Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni</p>

disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

Eventi eccezionali :

- 1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura;
- 2 - Soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- 3 - Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dallo stato di emergenza umanitaria conseguente all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
- 4 - Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara;
- 5 - Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nel mese di marzo 2011 nel territorio del comune di Ginosa e nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nel territorio della provincia di Matera;
- 6 - Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;
- 7 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

6 settembre 2013

Federico Gavioli